

Assicurazione della mobilia domestica

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione 04.2019

Indice

I Disposizioni generali	2	II L'Assicurazione della mobilia domestica	3
1 Introduzione	2	18 Cose assicurate	3
2 Estensione dell'Assicurazione della mobilia domestica	2	19 Valori pecuniari	4
3 Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione	2	20 Costi assicurati	4
4 Contenuto del contratto, disposizioni	2	21 Somma d'assicurazione	5
5 Obbligo di notifica	2	22 Sottoassicurazione e assicurazione al valore totale	5
6 Modifica dell'assicurazione	2	23 Rischi e danni assicurati	5
7 Obbligo di notifica e altri obblighi	2	24 Assicurazioni complementari	7
8 Obblighi in caso di sinistro	2	25 Esclusioni generali	9
9 Disdetta in caso di sinistro	3	26 Validità territoriale	9
10 Altri possibili motivi d'annullamento	3	27 Ribasso per mancanza di sinistri	9
11 Pagamento del premio e rimborso	3	28 Aliquota percentuale	9
12 Modifica della tariffa dei premi e dell'aliquota percentuale	3	29 Valutazione del danno	10
13 Prescrizione	3	30 Scadenza del versamento delle prestazioni	10
14 Cessione di diritti di prestazioni	3		
15 Pretese verso terzi	3		
16 Diritto applicabile	3		
17 Luogo d'adempimento e foro competente	3		

I Disposizioni generali

1 Introduzione

Il qui seguente testo redatto in forma maschile vale per analogia anche per persone di sesso femminile.

2 Estensione dell'Assicurazione della mobilia domestica

L'Assicurazione della mobilia domestica comprende gli oggetti mobili privati, di proprietà del contraente o delle persone che vivono nella stessa economia domestica. La CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata «CSS») assicura i rischi dovuti a fuoco, eventi naturali, terremoto, eruzioni vulcaniche, acqua, furto e rottura di vetri.

Questa assicurazione comprende da un lato l'«Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali» e d'altro lato l'«Assicurazione facoltativa della mobilia domestica». In presenza di una copertura sia dell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali sia di un'assicurazione facoltativa della mobilia domestica, l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali riveste ruolo prioritario. Nella polizza assicurativa si differenzia, nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, fra l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, l'Assicurazione contro l'incendio e l'Assicurazione facoltativa della mobilia domestica.

3 Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Il contratto ha la durata minima di un anno. Il contratto si prolunga di un ulteriore anno se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza risp. prima della successiva scadenza principale/scadenza del premio. La disdetta è considerata avvenuta in tempo utile se pervenuta presso la CSS risp. presso il contraente entro l'ultimo giorno che precede l'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.

Inoltre, il contraente e la CSS possono disdire il contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell'art. 35b LCA.

4 Contenuto del contratto, disposizioni

Il contenuto del contratto si evince da queste CGA, dalla polizza e dalle disposizioni di legge.

Laddove nelle CGA sia richiesta la forma scritta, è sufficiente anche un'altra forma che permetta la prova tramite testo. Se la comunicazione non richiede alcuna formalità, essa può avvenire anche oralmente.

5 Obbligo di notifica

In occasione della stipulazione dell'assicurazione, il contraente è tenuto a comunicare alla CSS con esattezza ogni fatto a lui noto o che dovrebbe essergli noto, rilevante ai fini dell'apprezzamento del rischio.

In caso di violazione dell'obbligo di notifica:

- La CSS può isdire per iscritto il contratto se il contraente al momento della stipulazione dell'assicurazione ha sottaciuto alla CSS un fatto rilevante ai fini della valutazione dei rischi o lo ha falsato. La disdetta acquista efficacia al momento in cui perviene al contraente.
- L'obbligo della CSS di versare prestazioni per sinistri che si sono già verificati decade se la loro insorgenza o estensione è stata influenzata dalla mancata notifica o dalla notifica scorretta di un fatto determinante un rischio rilevante. In caso fossero state già erogate prestazioni, la CSS ha diritto a restituzione.
- Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la CSS ha avuto conoscenza della reticenza.

6 Modifica dell'assicurazione

Il contraente s'impegna a comunicare immediatamente per iscritto alla CSS un cambiamento sostanziale del valore della mobilia domestica. La CSS ha il diritto di adattare alla nuova situazione i premi e le somme assicurate, quando per esempio si aggiunge un rischio supplementare o vengono assicurati ulteriori oggetti, risp. altre persone entrano a far parte dell'economia domestica comune. Nel caso dell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, la CSS stessa procede esclusivamente ad adeguare la somma assicurata sulla base della quale si calcola il premio. Anche in caso di modifica delle basi legali, per esempio nell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, la CSS può chiedere l'adattamento dell'assicurazione. La CSS comunica la modifica al contraente al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore. Se le autorità federali prescrivono modifiche dell'estensione assicurativa per coperture fondate su disposizioni legali, ciò non da diritto a disdetta.

7 Obbligo di notifica e altri obblighi

a) Aggravamento e cambiamento del rischio

Durante la durata contrattuale, il contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla CSS ogni modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio che egli conosce o dovrebbe conoscere e a proposito del quale egli è stato interpellato per iscritto prima della stipulazione dell'assicurazione.

La CSS è autorizzata ad adattare il premio alla nuova situazione o a disdire il contratto assicurativo entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione del contraente, con un preavviso di 30 giorni.

Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente, se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al maggior premio.

b) Trasloco e trasferimento di domicilio

Il contraente deve notificare immediatamente alla CSS un trasloco in Svizzera oppure un trasferimento del domicilio all'estero.

La CSS è autorizzata ad adattare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto. In caso di trasferimento del domicilio all'estero, il contratto assicurativo è sciolto per la data della partenza.

c) Comunicazioni alla CSS

Tutte le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati alla CSS. Tutte le comunicazioni da parte della CSS saranno indirizzate, con validità legale, all'ultimo indirizzo indicato dalla persona assicurata o dalla persona avente diritto (indirizzo postale, indirizzo e-mail).

8 Obblighi in caso di sinistro

Con il verificarsi di un evento assicurato, il contraente ha il dovere

- di informare immediatamente la CSS;
- di fornire alla CSS ogni informazione relativa alla causa, l'entità e i dettagli del danno e di permetterle di eseguire gli accertamenti utili;
- di fornire le indicazioni necessarie ai fini della costituzione del diritto al risarcimento e alla definizione dell'entità dello stesso e, su richiesta, di stilare un elenco degli oggetti danneggiati con indicazione del valore, producendo i giustificativi originali;
- per quanto possibile, durante e dopo l'evento dannoso, di cercare di mantenere e salvare gli oggetti assicurati e di cercare di ridurre il danno, rispettando le prescrizioni della CSS;

e) di non apportare modifiche agli oggetti danneggiati che potrebbero rendere più difficile o impedire l'accertamento della causa del sinistro oppure dell'entità del sinistro, qualora tuttavia non siano utili alla riduzione del danno o non siano nel pubblico interesse.

In caso di furto, il contraente deve inoltre:

- f) informare immediatamente le autorità di polizia, richiedere un accertamento ufficiale e non eliminare o modificare le tracce senza l'autorizzazione della polizia. La CSS può richiedere il rapporto della polizia;
- g) secondo la propria scienza e coscienza, adottare tutte le misure adeguate e indicate dalla polizia o dalla CSS Assicurazione SA per l'individuazione del colpevole e per il recupero degli oggetti rubati;
- h) comunicare immediatamente alla CSS Assicurazione SA se gli oggetti rubati sono stati restituiti oppure se si ha avuto notizia degli stessi.

9 Disdetta in caso di sinistro

- a) Se subentra un sinistro con obbligo di risarcimento, la CSS può recedere dal contratto al più tardi al momento del pagamento del risarcimento e il contraente può disdire il contratto, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento, inoltrando la disdetta per iscritto. La disdetta deve pervenire alla CSS entro tale termine.
- b) Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa è estinta quando la CSS riceve la disdetta.
- c) Se disdice la CSS, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.

10 Altri possibili motivi d'annullamento

La CSS può disdire o recedere dall'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente e di assicurazione plurima. La disdetta acquista efficacia nel momento in cui la notifica perviene al contraente.

11 Pagamento del premio e rimborso

- a) I premi devono essere versati anticipatamente. Se il contraente non dà seguito entro 30 giorni al suo obbligo di pagamento, con minaccia delle conseguenze di mora egli sarà invitato per iscritto ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se non verrà dato seguito al richiamo, l'obbligo alle prestazioni della CSS sarà sospeso dalla scadenza del termine di richiamo, fino al completo pagamento dei premi e delle spese.
- b) Se il contratto viene annullato prima dello scadere dell'anno d'assicurazione, la CSS rimborsa il premio per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Non si effettua alcun rimborso:

- c) se il contraente disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto ha avuto una durata minore di 12 mesi;
- d) se il contraente assicurativo ha leso i doveri o gli obblighi contrattuali ai sensi delle cifre 5, 6, 7 e 8 nei confronti della CSS allo scopo di indurre in errore;
- e) se la CSS eroga prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale).

12 Modifica della tariffa dei premi e dell'aliquota percentuale

Se i premi o la regolamentazione del tariffario sulla partecipazione alle spese cambia, la CSS può adattare il contratto. A tale scopo, la CSS deve notificare al contraente le nuove condizioni contrattuali, al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Il contraente

ha poi il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso.

Se egli si avvale di tale diritto, il contratto scade al termine dell'anno d'assicurazione. La disdetta deve giungere alla CSS entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. La mancata disdetta da parte del contraente equivale ad approvazione dell'adeguamento del contratto. Il contraente prende atto che la tariffa dei premi e la regolamentazione concernente l'aliquota percentuale nell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali sono unitarie e vincolanti.

13 Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono entro cinque anni dal sopraggiungere del fatto che ha dato origine all'obbligo di prestazione. I crediti della contraente derivanti da contratti stipulati prima del 01.01.2022 continuano a prescrivere dopo due anni.

14 Cessione di diritti di prestazioni

Il contraente può cedere a terzi i diritti a prestazioni nei confronti della CSS soltanto con l'autorizzazione scritta della CSS.

15 Pretese verso terzi

Qualora la CSS, sulla base di questo contratto abbia accordato prestazioni per le quali il contraente potrebbe far valere dei diritti nei confronti di terzi, il contraente deve cedere i suoi diritti alla CSS sino a concorrenza delle prestazioni accordate.

16 Diritto applicabile

Nella misura in cui le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) non prevedono regolamentazioni divergenti, per ciò che concerne il rapporto contrattuale tra la CSS e il contraente è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Le modifiche della revisione LCA del 19.06.2020 valgono anche per i contratti stipulati prima del 01.01.2022.

Gli eventuali accordi particolari sono prioritari. Per quanto concerne l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, vigono inoltre le disposizioni particolari ai sensi dell'Ordinanza sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione (OS). Se nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali risulta esservi un conflitto fra una disposizione di queste CGA o della polizza da un lato e una disposizione dell'OS dall'altro, quest'ultima riveste ruolo prioritario.

17 Luogo d'adempimento e foro competente

- a) Gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sono da adempiere in Svizzera e in valuta svizzera.
- b) In caso di vertenza giudiziaria, si può intraprendere un'azione legale contro la CSS nel luogo di domicilio svizzero del contraente assicurativo o nel luogo della sede della CSS.

II L'Assicurazione della mobilia domestica

18 Cose assicurate

- a) L'intera mobilia domestica ad uso privato del contraente e delle persone abitanti nella stessa economia domestica.
- b) Sono compresi nell'assicurazione gli attrezzi e i materiali destinati alla manutenzione dello stabile abitato dal contraente o di sua proprietà e del terreno che ne fa parte.

- c) le costruzioni mobili presenti sul luogo dell'assicurazione (per es. capanni da giardino, per conigli, apiari e rimesse degli attrezzi), incluso il loro contenuto, sono coassicurate fino a un importo di CHF 20000. La somma d'assicurazione per queste costruzioni mobili deve essere tenuta in considerazione nella somma assicurativa complessiva dell'Assicurazione della mobilia domestica. La limitazione della prestazione assicurativa non vige qualora una costruzione mobile rientri nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali.
- d) gli oggetti affidati per uso personale, presi in leasing o in affitto sono compresi nell'assicurazione. Per attrezzi e utensili a suo professionali vige un limite di CHF 5000.

Esclusioni:

- Attrezzi e oggetti che appartengono al datore di lavoro.
- Danni dovuti a furto semplice di merci e merci che si trovano fuori del luogo di rischio assicurato secondo polizza (per es. durante un trasporto).

- e) effetti personali degli ospiti (escluso il denaro in contanti) sono compresi nell'assicurazione fino a CHF 5000.
- f) danni ad alimenti destinati a uso privato che si trovano in congelatori o refrigeratori e che a causa di un guasto imprevisto dell'apparecchio frigorifero non possono essere più consumati, fino a CHF 1000 per caso di sinistro. L'indennizzo per il riacquisto dei prodotti alimentari deteriorati è pari al loro prezzo di mercato al momento del sinistro.

Esclusioni:

- Danni dovuti ad uso errato (p. es. staccare la presa).
- Costi per sostituzione, riparazione e servizi al congelatore.

- g) Biciclette ed ebike con pedalata assistita sino ai 45 km/h.

Nell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali sono assicurati esclusivamente la mobilia domestica e i restanti beni mobili delle persone assicurate.

19 Valori pecuniari

In aggiunta alla somma assicurata dell'Assicurazione facoltativa dell'economia domestica, sono assicurati per ogni caso di sinistro fino a CHF 5000 a seguito di incendio, eventi naturali, terremoti ed eruzioni vulcaniche, acqua, furto con scasso e rapina:

- a) Denaro contante, carte valori, libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli preziosi (quali scorte, lingotti o come merci), pietre preziose e perle sciolte, anche quando questi valori pecuniari sono stati affidati al contraente.
- b) Biglietti di viaggio, abbonamenti di mezzi pubblici di trasporto, biglietti d'aereo e voucher (spese effettive dopo versamento dell'indennità contrattuale dell'impresa di trasporto oppure dell'emittente).

Esclusioni:

- Valori pecuniari in caso di furto semplice (a casa o fuori di casa).

- Valori pecuniari in costruzioni provvisorie, veicoli a motore, imbarcazioni, navi, roulotte e camper senza luogo di stazionamento fisso.
- Valori pecuniari del datore di lavoro e di ospiti.

20 Costi assicurati

Per i seguenti costi (danni patrimoniali) che possono sorgere a seguito di un evento assicurato dovuto a incendio, eventi naturali, terremoto ed eruzioni vulcaniche, acqua o furto che si verifica sul luogo del rischio assicurato, la copertura nel quadro dell'Assicurazione facoltativa della mobilia domestica ammonta complessivamente al **20% della somma assicurata** dell'Assicurazione facoltativa della mobilia domestica, **al massimo CHF 10000**. Questo limite massimo di copertura di CHF 10000 è previsto in aggiunta alla somma assicurata concordata nell'ambito della copertura di base dell'Assicurazione facoltativa della mobilia domestica.

a) Costi di vita aggiuntivi

Sono compresi nell'assicurazione i costi supplementari derivanti dall'impossibilità di utilizzare gli ambienti danneggiati, nonché la perdita di guadagno da affitti. I costi risparmiati vengono dedotti.

Esclusione:

- Costi in caso di furto semplice (a casa o fuori di casa).

b) Costi per lavori di sgombero e smaltimento dei rifiuti

Sono compresi nell'assicurazione i costi effettivi per lo sgombero del luogo in cui si è verificato il sinistro da resti della mobilia domestica assicurata e per il trasporto al prossimo luogo adeguato per il deposito, come pure i costi per il deposito e lo smaltimento.

Esclusione:

- Costi per il risanamento o l'eliminazione di acqua e terra (compresa flora e fauna) come pure per la pulizia dell'aria e dell'acqua.

c) Costi per vetrate provvisorie, porte e serrature provvisorie

Sono compresi nell'assicurazione i costi effettivi per lo svolgimento delle misure adottate.

d) Costi per il cambio delle serrature

Sono compresi nell'assicurazione i costi effettivi per cambiamenti o la sostituzione di serrature nei luoghi indicati nella polizza e ai safe bancari presi in affitto dal contraente, con le relative chiavi.

Esclusione:

- Costi in caso di furto semplice (a casa o fuori di casa).

e) Spese dovute alla polizia o ai pompieri

Sono comprese nell'assicurazione anche le spese dovute alla polizia o ai pompieri a causa di un falso allarme di un impianto d'allarme, anche se non si è in presenza di un evento assicurato.

f) Spese per blocco e costi per il riacquisto

Sono comprese nell'assicurazione le spese per il blocco e la riproduzione di documenti quali certificati, passaporti, carte d'identità o i rispettivi duplicati, carte di credito e simili.

g) Spese per limitare il danno

Sono assicurate anche le spese per limitare il danno che si verificano quando il contraente si preoccupa di limitare l'entità del danno. I costi vengono assunti se la limitazione del danno è stata ordinata dalla CSS.

Esclusione:

- Costi in caso di furto semplice (a casa o fuori di casa).

h) Danni a edificio e mobilia domestica

Sono compresi nell'assicurazione i costi di riparazione dello stabile in seguito a danneggiamento causato da un furto con scasso o a un tentativo di furto con scasso. Nell'ambito della somma assicurata per la copertura di base dell'Assicurazione facoltativa della mobilia domestica nei luoghi assicurati, sono compresi nell'assicurazione i danni causati da vandalismo commessi da terzi alla mobilia domestica, all'interno dell'appartamento, compresa la porta d'entrata, e alle case unifamiliari. I costi assicurati sono coperti anche se non c'è stato furto, quando l'autore o gli autori del danno si sono introdotti abusivamente nei locali.

Esclusioni:

- Costi in caso di furto semplice (a casa o fuori di casa).
- I costi vengono pagati solo nella misura in cui essi non siano già coperti da un'altra assicurazione.

21 Somma d'assicurazione

a) Modalità di calcolo

Per il calcolo della somma assicurativa corrispondente al valore effettivo, il contraente può scegliere tra due metodi di calcolo secondo le qui seguenti lettere b) e c). La somma assicurativa che ne risulta è da considerare valore indicativo e non deve essere obbligatoriamente accettato. Per la correttezza della somma assicurativa è responsabile il contraente.

b) Metodo di calcolo per metri quadrati

La somma assicurativa corretta viene calcolata, moltiplicando l'intera superficie abitabile delle sedi assicurate in metri quadrati (m²) con i seguenti valori d'assicurazione:

Cat. A – Standard d'arredamento semplice = CHF 1000 al m²

Cat. B – Standard d'arredamento medio = CHF 1250 al m²

Cat. C – Standard d'arredamento elevato = CHF 1500 al m²

c) Metodo di calcolo secondo il foglio d'inventario

La somma assicurativa corretta viene calcolata secondo il numero di camere e il numero di persone.

d) Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali

Nell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, la somma assicurata viene stabilita in base al valore totale degli oggetti assicurati al momento della stipulazione dell'assicurazione (copertura al valore totale).

22 Sottoassicurazione e assicurazione al valore totale

a) Ci troviamo in presenza di una sottoassicurazione quando la somma assicurata è inferiore al valore totale effettivo (valore a nuovo) delle cose assicurate immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

b) La CSS può ridurre le prestazioni se si è in presenza di una sottoassicurazione e risarcire il danno soltanto nella

proporzione risultante tra la somma assicurativa dell'assicurazione di base della mobilia domestica e l'effettivo valore complessivo.

- c) La CSS rinuncia al computo di una sottoassicurazione in caso di danni alla mobilia domestica la cui entità non supera CHF 20.000. Questa regolamentazione non vige per l'Assicurazione obbligatoria dei danni causati dagli elementi naturali (risarcimento al valore totale).
- d) Nell'assicurazione al primo rischio, il sinistro viene assunto fino all'entità della somma assicurata concordata, senza che sia calcolata una sottoassicurazione.

23 Rischi e danni assicurati

La CSS assicura i rischi e i danni descritti qui di seguito, nella misura in cui il contraente lo desidera ed essi figurino nella polizza:

23.1 Incendio ed eventi naturali

- a) Danni da incendio, sviluppo repentino di fumo ad effetto accidentale, fulmine, esplosione, implosione, come pure danni causati da aerei e veicoli spaziali o da parti di essi caduti o nel tentativo di un atterraggio d'emergenza.
- b) Bruciacchiature come pure danni a cose esposte per errore a un fuoco utilitario ed al calore, fino a CHF 5000.
- c) Per l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali: danni causati dagli eventi naturali, quali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia tetti di stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di massi, caduta di sassi o scoscendimenti. Si considerano danni causati dagli eventi naturali la distruzione, il danneggiamento e lo smarrimento delle cose assicurate a seguito di un evento naturale.
- d) Furto a seguito di uno degli eventi summenzionati (lettere a – c).

Limite della copertura per l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali:

L'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali è un'assicurazione al valore totale. In linea di principio si erogano risarcimenti fino all'importo della somma assicurata menzionata nella polizza. Inoltre, nel caso di eventi naturali importanti, ai sensi dell'OS le prestazioni delle compagnie di assicurazione sono limitate come segue (limiti di copertura):

- 1) Se i risarcimenti accertati a favore di un singolo contraente e a carico di tutte le istituzioni assicurative in Svizzera autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli eventi naturali, dovuti per un evento naturale, superano CHF 25.000.000, i risarcimenti vengono ridotti a tale somma.
- 2) Se per un evento naturale assicurato in Svizzera i risarcimenti a carico di tutte le istituzioni assicurative che in Svizzera sono autorizzate ad assicurare gli eventi naturali, di cui alla cifra e) lettera 1, superano la somma di CHF 1 miliardo, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto sono ridotti in misura tale da non superare complessivamente la suddetta somma.
- 3) I risarcimenti per i danni ai beni mobili e agli edifici non saranno sommati.
- 4) Danni distinti per tempo e luogo rappresentano un unico evento se dovuti alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Queste limitazioni delle prestazioni valgono nel campo d'applicazione delle disposizioni legali riguardanti l'Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In caso di modifica delle limitazioni legali delle prestazioni, sono prioritarie le limitazioni delle prestazioni valevoli al momento del sinistro.

Esclusioni incendio:

- Danni causati ad apparecchi e a condutture sotto tensione per effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o per riscaldamento dovuto a sovraccarico.
- Danni causati dall'azione normale o progressiva del fumo.

Esclusioni di eventi naturali ai sensi dell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali:

- Danni a veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali.
- E-bike con pedalata assistita, velocità superiore a 25 km/h e potenza oltre 0.5 kW (targa gialla).
- Merci trasportate.
- Effetti personali degli ospiti, attrezzi e oggetti appartenenti al datore di lavoro e altre proprietà di terzi temporanee.
- Oggetti di valore (assicurazione patrimoniale).
- Costi.
- Assicurazione casco.

Non si considerano quali danni causati dagli eventi naturali:

- Danni causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimento artificiale del terreno, neve che scivola dai tetti, acque del sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l'esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- Senza tenere conto della loro origine, i danni causati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici artificiali, rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell'atomo;
- I danni d'esercizio che secondo l'esperienza sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- Danni causati da scosse che hanno la loro origine nel crollo di cavità artificiali.
- Danni causati da scosse, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoto) ed eruzioni vulcaniche (stipulabili con assicurazione complementare facoltativa).

23.2 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

- a) Sono assicurati danneggiamenti, distruzioni o perdita imprevedibile ed improvvisa di mobili domestica assicurata in Svizzera a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche.

Per terremoti si intendono scosse di vaste proporzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello terrestre. Nell'incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).

Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.

La copertura assicurativa si estende anche a tsunami, ossia onde originate da terremoti sul fondo del mare, smottamenti, eruzioni vulcaniche o dall'impatto di meteoriti.

- b) La copertura assicurativa è considerata assicurazione complementare sussidiaria in tutti i Cantoni che prevedono già un'assicurazione obbligatoria per terremoto o eruzioni vulcaniche, e in questo caso si limita alla parte non coperta da tale assicurazione obbligatoria. Tale regolamentazione vale per analogia anche per l'introduzione di prestazioni legali in caso di terremoto o eruzioni vulcaniche, come per esempio da parte di un pool terremoti.
- c) Sono co-assicurati i danni consecutivi dovuti a saccheggii, fuoco o acqua (elenco esaustivo), provocati direttamente o indirettamente da terremoto, eruzione vulcanica o tsunami.
- d) Tutti i danni che si verificano entro 168 ore dalla prima scossa o eruzione che ha provocato danni e sono riconducibili alla medesima causa rientrano nello stesso caso di sinistro. Sono assicurati i casi di sinistro il cui inizio si verifica nell'arco della durata contrattuale.

Esclusioni:

- Danni da terremoti dovuti a comportamento umano, p. es. geotermia.
- Danni causati da scosse che hanno la loro origine nel crollo di cavità artificiali. Nell'incertezza decide il Servizio Sismico Svizzero.
- Danni causati da acqua proveniente da bacini artificiali, indipendentemente dalla causa.
- Danni causati da modifiche della struttura dell'atomo senza tenere conto della causa.

23.3 Furto

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica comprovati da tracce, testimoni o secondo le circostanze in altro modo chiaramente probante, anche se non è stato rubato nulla, causati da furto con scasso, rapina e furto semplice (compreso vandalismo) al luogo dell'assicurazione.

Esclusioni:

- Danni causati da persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente.
- Danni a causa di smarrimento, messa fuori posto o a seguito di appropriazione indebita.

- a) Il furto con scasso è furto commesso da persone che s'introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali e/o che accedono mediante scasso ad un contenitore che vi si trova, nonché il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Esclusione:

- Danni causati dallo scasso di un veicolo. I veicoli non sono contenitori.

- b) La rapina è furto commesso sotto minaccia e/o usando violenza contro il contraente, contro le persone che coabitano con lui, come pure furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a svenimento, infortunio o decesso.

Esclusione:

- Danni dovuti a furto commesso da borsaioli o mediante stratagemma.

- c) Furto semplice sul luogo dell'assicurazione è furto né considerabile come scasso, né come rapina. Per il furto semplice all'esterno occorre stipulare un'assicurazione complementare a parte.

Esclusioni:

- Valori pecuniari.
- Danni a causa di smarrimento, messa fuori posto o a seguito di appropriazione indebita.

- d) Per il furto semplice al luogo di domicilio di gioielli, la prestazione è limitata al 20% della somma d'assicurazione, al max CHF 20 000. Tale limitazione delle prestazioni vale anche in caso di furto con scasso, se i gioielli non sono racchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg di peso o in una cassaforte murata. Sono considerati gioielli anche gli orologi da polso e da tasca con singoli valori superiori a CHF 5000. La somma assicurativa per gioielli può essere aumentata mediante un'assicurazione complementare a parte.

23.4 Acqua

- a) I danni da acqua proveniente dalle condutture, dai dispositivi ed apparecchi che vi sono collegati o da acquari, letti idrostatici, umidificatori dell'aria e fontane ornamentali.

Esclusioni:

- Danni causati durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di condutture e durante lavori di revisione.
- Danni causati agli scambiatori di calore o alle pompe di calore in circuito chiuso in seguito a mescolamento dell'acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi.
- Danni ai liquidi fuoriusciti come pure la loro perdita.
- Danni dovuti all'acqua che fuoriesce a poco a poco.
- Danni conseguenti a incendio o eventi naturali (incl. terremoti ed eruzioni vulcaniche) o a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive.
- Piene in quanto evento naturale per il quale è applicabile esclusivamente l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali.

- b) Danni causati dall'acqua piovana, dallo sciogliersi della neve all'interno dello stabile se l'acqua è infiltrata attraverso il tetto, dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico oppure da finestre, porte e lucernari chiusi.

Esclusioni:

- Danni d'infiltrazione d'acqua da porte aperte, finestre, lucernai, abbaini aperti, da tetti provvisori o da aperture praticate al tetto durante nuove costruzioni, lavori di trasformazione o altri lavori.
- Danni conseguenti a incendio o eventi naturali (incl. terremoti ed eruzioni vulcaniche) o a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive.
- Piene in quanto evento naturale per il quale è applicabile esclusivamente l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali.

- c) I danni dovuti ad acque di sottosuolo ed acque da pendio sotterranee (incl. rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione) all'interno dell'edificio.

Esclusioni:

- Danni per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.
- Danni conseguenti a incendio o eventi naturali (incl. terremoti ed eruzioni vulcaniche) o a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive.
- Piene in quanto evento naturale per il quale è applicabile esclusivamente l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali.

- d) Danni causati da olio fuoriuscito da impianti o da serbatoi per il riscaldamento, come pure da liquidi provenienti da impianti alternativi per la produzione di calore.

Esclusione:

- Danni conseguenti a incendio o eventi naturali (incl. terremoti ed eruzioni vulcaniche) o a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive.

24 Assicurazioni complementari

La CSS assicura i rischi descritti qui appresso, nella misura in cui il contraente li abbia scelti e che figurano nella polizza:

24.1 Rottura di vetri

A seconda degli accordi presi, ne fanno parte i danni da rottura, sino all'importo concordato nella polizza di:

- a) vetrate di mobili**, incl. lastre di tavoli in pietra naturale e artificiale compreso basamento in pietra.
- b) vetrate di stabili facenti** esclusivamente parte dei locali usati dal contraente e dalle persone abitanti nella stessa economia domestica, incl.
- lavandini, lavabo, vasi di gabinetti, cassette di risciacquo, bidet, vasche da bagno e piatti doccia
 - rivestimenti in pietra naturale e artificiale in cucina e bagno
 - piastre di cucina in vetroceramica
 - rivestimenti facciata e pareti in vetro e vetrocemento
- c) i materiali similvetro sono parificati al vetro, quando sono utilizzati al posto di vetro.
- d) Nell'ambito della somma assicurativa per vetrate di mobili e/o di edifici sono compresi nell'assicurazione:
- danni conseguenti a rottura di vetri assicurata
 - scheggiatura del rivestimento in smalto di lavabo, lavandini, vasi di gabinetti, cassetta di risciacquo, bidet, vasche da bagno e piatti doccia

Esclusioni:

- Danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame in vetro, figure in vetro, vetri concavi e corpi illuminanti di ogni genere, lampadine, tubi luminescenti e al neon, piastrelle, rivestimenti di pareti e pavimenti.
- Danni a vetri o materiali similvetro di attrezzature e impianti tecnici, come impianti d'energia solare, schermi e display di ogni genere ecc.
- Danni causati durante lavori eseguiti da terzi (artigiani ecc.) a vetrate di mobili o di stabili, a incorniciature o a installazioni sanitarie.
- Danni a seguito di abbassamento del suolo, da suolo non adatto alle costruzioni, da costruzioni difettose, manutenzione difettosa di un edificio, vale a dire, quale conseguenza di difetti concettuali (errori di progettazione e di calcolo) oppure di realizzazione (fabbricazione) di un'opera edile.

24.2 Furto semplice all'esterno

Danni alla mobilia domestica causati da un furto non considerato scasso o rapina, e che si verificano fuori dal luogo di rischio assicurato sono compresi nell'assicurazione fino all'importo concordato in polizza.

Esclusioni:

- Valori pecuniari.
- Danni a causa di smarrimento, messa fuori posto o a seguito di appropriazione indebita.

24.3 Casco mobilia domestica

I danni alla mobilia domestica indicati alla lett. a) sono assicurati fino alla somma assicurata concordata in polizza contro i rischi indicati alla lett. b):

a) Cose assicurate per uso privato**1. Apparecchi elettrici**

Tutti gli apparecchi che vengono alimentati da energia elettrica (presa di corrente, accumulatore, batterie), come ad esempio apparecchi fotografici e videocamere inclusi obiettivi, stampanti e scanner, dispositivi per l'home cinema, schermi piatti, console per videogiochi, desktop computer, computer portatili, tablet, telefoni cellulari, componenti smart home.

2. Attrezzature sportive

Attrezzature sportive come ad esempio sci, snowboard, pattini a rotelle, attrezzatura da golf e tennis, parapendii, armi da caccia e sportive inclusi gli accessori, apparecchi fitness, attrezzatura per hockey su ghiaccio ed equitazione, modellini di autoveicoli e aeromobili nonché droni telecomandati.

3. Oggetti di valore

Strumenti musicali, gioielli, orologi, pellicce, quadri, sculture nello stabile (escluse le sculture in porcellana, in ceramica o in vetro).

Questa elencazione è esaustiva.

4. Altri attrezzi

Utensili a uso domestico, macchine tosaerba non immatricolate, apparecchi uditivi.

Questa elencazione è esaustiva.

Esclusioni:

- Costi di ricostituzione dati.
- Biciclette ed e-bike nonché motociclette, go-kart e pocket-bike.
- Telefoni mobili e tablet di terzi, se non noleggiati o affittati dalla persona assicurata.

b) Rischi assicurati**1. Danneggiamenti**

Danneggiamenti dovuti a un fattore esterno e verificatisi in modo improvviso e imprevisto.

2. Danni dovuti all'effetto della corrente

Danni imprevisti agli apparecchi assicurati quando questi si trovano sotto tensione e che la causa del danno proviene dall'energia elettrica stessa, da sovratenzione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico.

Esclusioni:

- Danni alle batterie non ricaricabili e a elementi che devono essere sostituiti regolarmente.
- Danni dovuti al logorio del materiale, a usura o a rottura di meccanismi di orologi o i danni alla vernice.
- Danni per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale o si verificano quando gli oggetti assicurati vengono puliti, riparati o trasportati da terze persone.
- Danni alle cose che si trovano in permanenza all'aperto.
- Danni conseguenti a incendio o eventi naturali (incl. terremoti ed eruzioni vulcaniche), furto e acqua.
- Danni a causa di smarrimento, messa fuori posto o a seguito di appropriazione indebita.
- Danni causati da roditori o insetti nocivi.

24.4 Abuso e servizio di blocco delle carte di credito, carte bancarie, carte del conto postale, carte SIM e carte clienti

a) Sono assicurati i danni patrimoniali causati dall'uso illecito di carte clienti, di credito, bancarie, postali e carte SIM da parte di persone non appartenenti alla cerchia della persona assicurata.

b) La CSS offre inoltre un servizio gratuito di blocco in caso di rapina, furto, smarrimento e scomparsa delle

- carte di credito, carte bancarie e postali,
- carte SIM,
- carte clienti per pagamenti senza contanti emesse in Svizzera a nome del contraente o di una persona abitante nella stessa economia domestica.

Questo servizio è garantito da un offerente terzo.

Requisiti indispensabili per usufruire di questo servizio sono la registrazione e l'aggiornamento dei dati delle carte nonché la presentazione di una procura rilasciata per iscritto o in formato elettronico che autorizzi la CSS a procedere al blocco delle carte presso gli istituti. In seguito alla notifica, chiamando il numero di telefono **0844 277 888**, le carte registrate saranno bloccate presso i relativi istituti. Se l'istituto che ha emesso la carta non dispone di un servizio di blocco attivo 24 ore su 24, la carta verrà bloccata il giorno lavorativo successivo.

Le prestazioni assicurate restano valide anche se gli istituti a cui va inviata la notifica non sono raggiungibili. Se l'istituzione non esegue il blocco, la CSS informa il contraente e gli indica il numero di telefono della relativa istituzione. La CSS non risponde per i danni che si verificano a causa della mancanza di raggiungibilità della relativa istituzione.

c) La CSS si assume la parte del danno nei confronti dell'istituto che ha rilasciato la carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, operatore di telefonia ecc.) di cui i contraenti devono rispondere secondo le Condizioni generali di contratto, fino a un massimo di CHF 6000 per evento.

d) L'assicurazione complementare è valevole in tutto il mondo per i danni causati nel corso della durata del contratto.

Esclusioni:

- Danni causati dai contraenti per negligenza grave, ad es. se una carta sottoposta all'obbligo della firma non è firmata, se il codice PIN è annotato sulla carta, se è stato omesso di comunicare immediatamente la perdita della carta o se vengono violati gli obblighi definiti dall'istituto che ha emesso la carta.
- Danni patrimoniali derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di diligenza stabiliti dall'operatore di telefonia mobile.
- Danni patrimoniali derivanti da un uso indebito delle schede SIM a condizione che ciò non avvenga nel periodo compreso tra il furto e la denuncia alla CSS.
- Danni patrimoniali derivanti da un uso indebito delle schede SIM qualora il furto non viene notificato entro 24 ore alla CSS o al provider.
- I costi vengono assunti nella misura in cui esse non siano già coperte da un'altra assicurazione o dall'istituto che ha emesso la carta.
- Costi per la sostituzione e prestazioni di abbonamenti.
- Spese amministrative, credito caricato sulla carta, prestazioni per abbonamenti delle quali non si è usufruito e altri danni patrimoniali sorti in seguito allo smarrimento di carte, abbonamenti, documenti di identità personale o telefoni mobili.

25 Esclusioni generali

Non sono assicurate le pretese dovute a

- a) Danni in caso di eventi bellici e disordini interni (violenze contro persone o cose durante assembramenti, disordini e tumulti);
- b) Danni causati da modifiche della struttura dell'atomo;
- c) Danni in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche (con riserva della cifra 23.2);
- d) Danni su cose, costi e proventi per i quali sussiste un'assicurazione particolare. Questa clausola non viene applicata se l'assicurazione alla quale si fa qui riferimento ne prevede una analoga;
- e) Cose e spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione;
- f) Veicoli a motore (esclusi go-kart e pocket-bike), i rimorchi di veicoli a motore, le roulotte, i camper e le case mobili, compresi i loro accessori;
- g) I natanti per i quali è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria o che non vengono riportati a casa dopo l'uso e gli acquascooter, compresi i loro accessori;
- h) Gli aeromobili (senza paracadute, parapendii, alianti da pendio e deltaplani) che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione.

26 Validità territoriale

- a) L'assicurazione è valevole a casa, ossia nei luoghi situati in Svizzera menzionati nella polizza. Nei Cantoni Nidvaldo e Vaud, l'Assicurazione contro l'incendio e l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali sono valevoli per la mobilia domestica e i restanti beni mobili solo entro determinati limiti, qualora non intervenga il monopolio assicurativo cantonale.
- b) All'esterno in tutto il mondo per la mobilia domestica che durante un viaggio, senza che cambi l'abituale luogo di domicilio del contraente in Svizzera, si trova temporaneamente in qualsiasi altro luogo, nel quadro dell'Assicurazione facoltativa della mobilia domestica

sino a CHF 20000, per danni causati da incendio, eventi naturali, terremoto ed eruzioni vulcaniche, furto (escluso il furto semplice) e acqua, nonché per i costi di cui alle cifre 18, 19 e 20 (le limitazioni delle prestazioni di cui alle cifre 18, 19 e 20 valgono anche per questa assicurazione all'esterno). La copertura assicurativa vale per tutti i rischi assicurati in polizza alla voce Copertura di base.

Esclusione:

- Danni alla mobilia domestica che si trova permanentemente all'esterno (nella casa di vacanza, nel secondo appartamento e simili). Ciò può essere integrato mediante una polizza a parte.

- c) In caso di trasloco in Svizzera, durante il trasloco nonché al nuovo indirizzo;
- d) Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero la copertura assicurativa termina alla fine dell'anno d'assicurazione nel quale avviene il cambiamento di domicilio o, su richiesta del contraente, per la data di partenza.

27 Ribasso per mancanza di sinistri

- a) La CSS, allo scadere di due anni assicurativi consecutivi privi di sinistri e senza che siano state erogate prestazioni, concede un ribasso sul premio annuale netto a partire dalla prossima scadenza principale/scadenza del premio, secondo la seguente tabella:

Anno	Livello	Entità del ribasso
1	1	0%
2	2	0%
3	3	10%
4	4	10%
5	5	20%
6	6	20%
7	7	30%
8	8	30%

- b) Se si verifica un sinistro per il quale la CSS effettua un pagamento, il livello di ribasso per l'anno assicurativo successivo sarà ridotto di **3 livelli**.
- c) Se non si verifica un sinistro per il quale la CSS effettua un pagamento, il livello di ribasso per l'anno assicurativo successivo sarà aumentato di **1 livello**.
- d) Se un sinistro si rivela privo di conseguenze e la CSS non ha dovuto effettuare pagamenti oppure, se entro 30 giorni dopo aver saputo del disbrigo della pratica, il contraente rimborsa alla CSS tutti i risarcimenti effettuati dalla stessa, il sinistro viene considerato non avvenuto e privo di conseguenze.
- e) Nell'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali non vige il ribasso per assenza di sinistri.

28 Aliquota percentuale

- a) In assenza di accordi divergenti, il contraente sostiene un'aliquota percentuale di CHF 200 per ogni sinistro. Per i costi di riparazione di telefoni mobili fino a CHF 300, l'aliquota percentuale è di CHF 100.
- b) Per l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali si applicano le seguenti aliquote percentuali:
 - Mobilia domestica: per ogni evento CHF 500;
 - Beni mobili restanti: per ogni evento il 10 % del risarcimento, tuttavia almeno CHF 2500 e al massimo CHF 50000.

- c) Per il rischio terremoto ed eruzioni vulcaniche viene dedotta un'aliquota percentuale del 10% per ogni sinistro, al minimo CHF 1000.

29 Valutazione del danno

La CSS valuta il danno con l'aiuto del contraente e/o con un esperto in comune.

a) Prova dell'entità del danno

Il contraente deve dimostrare l'entità del danno. Le somme d'assicurazione non costituiscono la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

b) Calcolo del risarcimento

La CSS calcola l'indennizzo in base al valore di risarcimento che le cose assicurate avevano immediatamente prima del sinistro, deduzione fatta del valore restante (riduzione del valore).

È considerato valore di risarcimento:

1. per i beni mobili (mobilia domestica), il valore a nuovo. Questo è l'importo richiesto per il riacquisto degli oggetti al momento del sinistro;
2. per gli oggetti che non vengono più utilizzati vengono risarciti al valore attuale (valore a nuovo con deduzione del valore dovuto all'uso);
3. per le cose parzialmente danneggiate, vengono risarcite al massimo le spese di riparazione;
4. per gli oggetti presi in leasing o in affitto sarà risarcito al massimo il prezzo per il riacquisto da parte della società di leasing o del noleggiante, ovvero l'importo richiesto per il riacquisto degli oggetti al momento del sinistro;
5. per il denaro contante, il valore nominale;
6. per monete, medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle sciolte, il prezzo di mercato.

Per l'Assicurazione contro l'incendio e per l'Assicurazione obbligatoria contro i danni causati da eventi naturali rimangono riservate le disposizioni imperative di legge per stabilire il valore di risarcimento.

Esclusione:

- Un valore affettivo personale non sarà risarcito.

- c) In caso di violazioni di obblighi o prescrizioni legali o contrattuali, il risarcimento può essere ridotto nei termini consentiti dalla legge.
- d) Se anche presso altre compagnie esistono assicurazioni per gli stessi stabili e rischi (assicurazione plurima), per tutte le assicurazioni menzionate, il diritto per sinistro assicurato esiste solo una volta. Sono applicabili le disposizioni ai sensi dell'art. 46 LCA.
- e) Se cose o animali per i quali è già stata versata un'indennità vengono in seguito ritrovati, il contraente deve rimborsare il risarcimento, previa deduzione di un indennizzo per eventuali spese di riparazione o per un minor valore.

30 Scadenza del versamento delle prestazioni

Il risarcimento è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la CSS ha ricevuto i documenti indispensabili per determinare l'importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni.

L'obbligo di pagamento della CSS è differito per tutto il tempo in cui il risarcimento non può essere fissato o pagato per colpa del contraente o dell'avente diritto.

La scadenza non subentra in modo particolare fintanto che

- non è chiaro a chi va erogata per legge la prestazione assicurativa;
- la polizia o le autorità investigative stanno indagando in relazione all'evento oppure una procedura penale contro il contraente o l'avente diritto non è ancora conclusa.

